



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679



Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro



Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union (2014-2020)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

Gerardo Mario Oliverio
Presidente della Regione Calabria



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

Antonio Caselli
Segreteria generale del Garante

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

T4Data – Il progetto



Antonio Caselli

Il progetto T4Data



Progetto finanziato da Ue
(REC) per la formazione di
Autorità di controllo e RPD
operanti nel settore
pubblico



Obiettivi:
1) Rafforzamento
conoscenze autorità di
protezione dati
2) Supporto concreto a
RPD settore pubblico



T4Data: «Deliverables»



T4Data: I seminari locali di formazione

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/t4data>

Ancona
7 giugno

Sanità e ricerca

Catanzaro
26 giugno

Trasparenza,
accesso, *big*
data

Torino
1 ottobre

Sicurezza e
gestione del
rischio

Roma
I metà
novembre

Responsabilità
sanzioni

Approfondimento tematiche specifiche + Casi pratici + Q&A

T4Data: I webinar di formazione

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/t4data>

Piattaforma **dedicata** web-based + **Webinar** preregistrati + Materiali di supporto

Modulo I

I fondamentali
della protezione
dati

Modulo II

RPD: Ruoli,
responsabilità

Modulo III

Un toolkit per
l'RPD (how-to)

Modulo IV

Approfondimenti
specifici

T4Data

<https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/formazione/t4data>

GDPR ↔ G RPD

Buon lavoro a tutti e grazie



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

Evoluzione del concetto di trasparenza dalla l. 241/1990 al d.lgs. 33/2013

Francesco Modafferi - Dirigente Dip. realtà pubbliche e Dip. sanità e ricerca

Evoluzione del concetto di trasparenza dalla l. 241/1990 al d.lgs. 33/2013

Francesco Modafferi

REGIONE



CALABRIA



Dove eravamo rimasti?



Il Garante incontra i **R**esponsabili della **P**rotezione dei **D**ati

*Prime indicazioni per l'attuazione
dei compiti e per la definizione delle
modalità di relazione con l'Autorità*



24 maggio 2018



Palazzo dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4 - Bologna


9.00 - Registrazione dei partecipanti

All'incontro saranno presenti tutti i Componenti
del Collegio dell'Autorità Garante

Cosa è successo nel frattempo?

Le ulteriori condizioni e limitazioni

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.



I nuovi regolamenti sui procedimenti dell'Autorità

Regolamento n 1/2019



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

**Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 1/2019
concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna,
finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei
poteri demandati al Garante per la protezione dei dati
personali [9107633]**

[doc. web n. 9107633]

Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali
[\(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2019\)](#)

Registro dei provvedimenti
n. 98 del 4 aprile 2019

Regolamento n 2/2019



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI


**Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019,
concernente l'individuazione dei termini e delle unità
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi
presso il Garante per la protezione dei dati personali
[9107640]**

[doc. web n. 9107640]

Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali
[\(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2019\)](#)

Registro dei provvedimenti
n. 99 del 4 aprile 2019

Il quadro delle responsabilità



Di cosa parleremo?

**Le regole del trattamento
dei dati personali in ambito
pubblico alla luce del
Regolamento**

**La trasparenza come
condizione di garanzia delle
libertà individuali e
collettive, nonché dei diritti
civili, politici e sociali.**



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



Co-fundato dal Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union (2014-2020)

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



PROGRAMMA

- 9:00 - Registrazione dei partecipanti
- 9:30 - Saluti istituzionali - *Gerardo Mario Oliverio*, Presidente della Regione Calabria
- 9:45 - Presentazione del progetto T4DATA - *Antonio Caselli*, Segreteria generale del Garante
- 10:00 - Evoluzione del concetto di trasparenza dalla l. 241/1990 al d.lgs. 33/2013 -
Francesco Modafferi, Dirigente Dip. realtà pubbliche e Dip. sanità e ricerca
- 10:40 - Obblighi di pubblicazione online da parte delle Pubbliche Amministrazioni e
protezione dei dati personali - *Anna Carla Meloni*, Dip. realtà pubbliche
- 11:20 - Pausa
- 11:40 - Le indicazioni del Garante su specifici casi di pubblicazione (dichiarazione redditi,
curriculum, dati di beneficiari di aiuti economici, albo pretorio online, concorsi e
graduatorie) - *Elena Pesaresi*, Dip. realtà pubbliche
- 12:20 - Accesso civico e protezione dei dati personali - *Miriam Viggiano*, Dip. realtà pubbliche
- 13:00 - Pausa
- 14:00 - Pubblicazioni online e accesso civico: esame di casi pratici (scelta dei provvedimenti
del Garante più significativi)
- 15:00 - Risposte ai quesiti
- 16:00 - Chiusura dei lavori


Evento riservato ai Responsabili della Protezione dei Dati (RPD)
operanti presso i soggetti pubblici



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro



I (complessi) equilibri della protezione dati

1

Considerando

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale.

L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica


Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8)





Noi

Inseguendo il sogno della crescita



Abbiamo assecondato un'economia basata sull'uso e l'analisi dei nostri dati e, in ultima analisi, di noi stessi.

Le tecnologie vengono apprezzate sempre di più per la capacità di estrarre dati (e quindi valore) dagli utenti che per soddisfare i loro bisogni.



Con ciò determinando una concentrazione di potere economico e politico senza precedenti.

4

Considerando

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo.
Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.
Il regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Ogni diritto, anche fondamentale, non ha un «valore assoluto».

Ciò per un duplice ordine di motivi:

per la **molteplicità stessa dei diritti** i quali devono comporsi e bilanciarsi tra loro: ad esempio il diritto alla *privacy* può entrare in tensione con il diritto alla libera manifestazione del pensiero


per la **dimensione sociale, e non solo individuale**, della vita dell'uomo che conferisce a ciascun diritto una dimensione "finita" in quanto esso trova un limite nell'analogo diritto altrui



Relatività



L'accesso ai dati pubblici nel Regolamento



156

Considerando


L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico.

I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti.

Tali disposizioni legislative dovrebbero **conciliare** l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali.

La base giuridica del trattamento (art. 6)





Art. 86

Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali



Trasparenza della P.A. e privacy

Le amministrazioni devono essere trasparenti... le persone no
La complessa interazione tra trasparenza e privacy



La trasparenza della P.A.: un concetto in evoluzione

Dominio
pubblico



Sfera privata

Gli straordinari cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni hanno irreversibilmente intaccato la nostra percezione del limite tra sfera privata e pubblica

Istituzioni
Pubbliche



Soggetti
privati

Cosa resta di «privato»?

Canone dell'agire pubblico



Trasparenza, in che senso?

La trasparenza dell'azione amministrativa rappresenta un'esigenza fondamentale degli ordinamenti democratici e **rende possibile la partecipazione dei governati all'esercizio del potere pubblico da parte dei governanti**

Questa nozione di trasparenza evoca la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione "casa di vetro", all'interno della quale, cioè, tutto è sempre e costantemente visibile

La piena visibilità tende a promuovere un controllo dell'attività amministrativa capillare dal basso, in modo da garantire il massimo grado di correttezza e di imparzialità

La trasparenza nel contesto sociologico

«E' solo dagli anni 90 che il legislatore ha cominciato a fare della trasparenza lo strumento per superare le disuguaglianze nella conoscenza (asimmetrie informative) facendo proprio della conoscenza (resa possibile dalla trasparenza) un importante strumento di riequilibrio delle disuguaglianze» (D. Donati)



1990 – L. 241

Art. 1

L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza*

A

* Modifica
L. 15/2005

2009 – d. lgs. 150

Art. 1

Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro... l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico e il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

B

2005 – d. lgs. 82 (CAD)

Art. 12


Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione

2013 – d. lgs. 33

Art. 1

Principio generale di trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.


La progressiva demolizione del
“segreto amministrativo”



Evoluzione di un concetto

La trasparenza oggi: stato dell'arte





I principali punti



Il principio generale di trasparenza (art. 1)
la trasparenza come accessibilità


Concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento (97 cost), responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali

E' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali

Integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Ambito e limiti di un concetto (art. 1)



Il “sistema della conoscibilità” dei dati e delle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni

Diversi tipi di accesso

Caratteristiche	Accesso 241	Accesso civico	Accesso privacy
Chi	Soggetti privati	Chiunque (pubblico o privato)	La persona a cui si riferiscono i dati
Che cosa	Documenti amministrativi	Documenti e dati	Dati personali
Motivazione	Necessaria – tutela interesse diretto concreto e attuale corrispondente a situazione giuridicamente tutelata	Non necessaria	Non necessaria
Tutela	Ricorso o al Tar difensore civico o Commissione per l'accesso	Riesame responsabile per la trasparenza o ricorso a difensore civico/Tar	Reclamo al Garante



La pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti

L'intervento della Corte costituzionale

Imparare dall'esperienza

In una società democratica le libertà e i diritti individuali si devono comporre e bilanciare con quelli generali e possono anche “soffrire” le limitazioni necessarie a garantire i diritti “collettivi” propri della comunità sociale di cui facciamo parte, purché siano previste dalla legge e nel rispetto del **principio di proporzionalità**.

In questo senso l'attività consultiva del Garante, rispetto all'attività legislativa primaria e secondaria, è essenziale nell'ottica di supportare il Legislatore (e gli enti chiamati all'attuazione delle disposizioni normative) nell'individuazione del **giusto equilibrio tra il perseguimento dei legittimi interessi pubblici e il rispetto della sfera privata delle persone**.

Un caso emblematico che dovrebbe indurre a riflessione è quello la sentenza relativa all'estensione, ai dirigenti pubblici, degli obblighi di trasparenza previsti, per i titolari degli incarichi politici, operata con l'introduzione dell'art. 14, comma 1-bis, nel d.lgs. 33 del 2013, da parte del d.lgs. 25 maggio 2016, n.97.



Sentenza 23 gennaio 2019, sent. N. 20



- Viste le conclusioni alle quali è arrivata la Corte costituzionale è interessante vedere cosa aveva detto sul punto il Garante in sede di parere al Parlamento e al Governo.
- Nel provvedimento l’Autorità **aveva infatti messo in guardia il legislatore sottolineando che in questa materia è importante “un approccio rispettoso del principio di proporzionalità di derivazione europea (art. 6, par. 1, lett. c, dir. 95/46/CE), che tenga in considerazione l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 20 maggio 2003 (Cause riunite C-465/00, C-138/01 E C-139/01, Rechnungshof e al.), del 9 novembre 2010 (Cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e al.) e del 29 giugno 2010 (Causa C-28/08P, Commissione/Bavarian Lager).**

Il parere dell’Autorità al legislatore

- *Secondo tale orientamento, le istituzioni pubbliche, prima di divulgare informazioni riguardanti una persona fisica, devono soppesare l'interesse dell'Unione a garantire la trasparenza delle proprie azioni con la lesione dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, senza che possa riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali, anche qualora siano coinvolti rilevanti interessi economici (par. 85, sentenza Volker und Markus Schecke GbR e al.)",* indicando espressamente la **necessità di adottare "livelli differenziati di trasparenza del personale pubblico, tali da modulare la conoscibilità delle informazioni a seconda del ruolo e della carica ricoperta, in modo da evitare interferenze sproporzionate sulla sfera privata degli interessati"**.
- **Sarebbe bastato ascoltare l'invito del Garante e rivedere le disposizioni nel senso indicato per evitare la bocciatura della disposizione da parte della Corte costituzionale.**

Il parere dell'Autorità al legislatore

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento.

La base su cui si fonda il
trattamento dei dati di cui
al paragrafo 1, lettere c) ed
e), deve essere stabilita:

*Il diritto dell'Unione o degli Stati membri
persegue un obiettivo di interesse pubblico*

ed è proporzionato all'obiettivo legittimo
perseguito.

**I requisiti della base giuridica richiesti
dal Regolamento (art. 6)**

● LIVE

**Le ultimissime in materia di
trasparenza!**



BREAKING NEWS

**Nuove linee guida
del Garante in materia
di pubblicazione**



"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)

**Nuove linee guida
di ANAC (di intesa
con Garante)
su accesso civico**



LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013
Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013

10 advertise
statewide? PICA-
SCAN can place your
5-word ad in 123
newspapers across the
country for only \$210
plus words
Make one call
newspaper (a
PICA-
number) or call
721 to find
it is to ad-
vide!

both locally trucks
multi-state. Flat-tow-
able car preferred.
Great retirement work.
Call 701-555-0105.

Assistant! No Experi-
ence needed! Online
training can get you job
ready!
diploma/GED & PC/In-
ternet needed! 1-888-
555-9266.

pay here
touch fre
and hook
w/1 year
quired.
888-555

**Nuova circolare di Funzione
pubblica su accesso
civico**

ALLSTA
SERVIC
and press
Call 518-

ELECT
Fan forc
griller. EC
ric hot la
ments, EC
518-555-

ENT
aturday,
m. Heavy equipment oper-
ator career! Receive

SINGLE WIFE FOR
SALE \$7,500 (Cash),
delivered and set 80%complete

ENGLISH
Puppies N
\$600! R
child



Circolare.....

Il sondaggio



Sondaggio

La cosa di cui sento più bisogno

(barrare la casella -una sola- che indica la risorsa di cui si avverte il maggior bisogno):

<input type="checkbox"/>	Risorse economiche
<input type="checkbox"/>	Personale
<input type="checkbox"/>	Tempo
<input type="checkbox"/>	Formazione propria
<input type="checkbox"/>	Strumenti per formare gli altri
<input type="checkbox"/>	Scambio di esperienze con altri RPD
<input type="checkbox"/>	Riviste specializzate in materia di protezione dei dati personali
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):
<input type="checkbox"/>	





GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

Obblighi di pubblicazione online da parte delle Pubbliche Amministrazioni e protezione dei dati personali

Anna Carla Meloni - Dip. realtà pubbliche

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

Obblighi di pubblicazione online delle Pubbliche Amministrazioni e protezione dei dati personali



Anna Carla Meloni – Dip. Realtà pubbliche

ARGOMENTI TRATTATI

1. Trasparenza, pubblicità, accesso e protezione dei dati personali
2. Il D.lgs.33/2013 e le Linee guida del Garante
3. Obblighi di pubblicazione online per finalità di trasparenza e per altre finalità: regole per la diffusione dei dati
4. Limiti alla trasparenza e divieti assoluti di diffusione
5. Pubblicazione di dati ulteriori, tempi di pubblicazione, Indicizzazione e riutilizzo
6. Sanzioni



Obblighi di pubblicità e trattamento dati personali Il bilanciamento possibile



http://www

**OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE
ONLINE**

**PROTEZIONE
DEI DATI
PERSONALI**

Trasparenza, pubblicità, accesso...

TRASPARENZA

Valore-chiave dell'ordinamento democratico e posto tra i principi generali che regolano l'attività amministrativa



Trasparenza e protezione dati

“La trasparenza è intesa come **accessibilità totale** dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione** degli interessati all'attività amministrativa e **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.»(Art.1, d.lgs. 33/2013)



Laddove la pubblicazione *online* di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere **contemperate** le **esigenze di pubblicità e trasparenza** con i **diritti e le libertà fondamentali**, nonché la dignità **dell'interessato**, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati **personali** (artt. 1, comma 2, 7-bis, 8, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Trasparenza e accesso - Regolamento UE 679/2016

Articolo 6 Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
... e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;

Articolo 86 Trattamento e accesso ai documenti ufficiali detenuti dalle PPAA

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico **possono essere comunicati** da tale autorità o organismo **conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, **al fine di conciliare l'accesso** del pubblico ai documenti ufficiali **e il diritto alla protezione dei dati personali** ai sensi del presente regolamento.

C (154) I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico **dovrebbero poter essere diffusi** da detta autorità o organismo **se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. **Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti** ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico **con il diritto alla protezione dei dati personali** e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento.

Trasparenza e Accesso – Codice

Art. 2-ter. (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) .

1. La base giuridica prevista dall'[articolo 6, paragrafo 3, lettera b\), del regolamento](#) è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. (...)

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali... sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)

1. I trattamenti delle categorie particolari di dati ... necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ... **sono ammessi qualora siano previsti ..., da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento** che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

2. ... si considera rilevante l'interesse pubblico...a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) (171)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto **di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali**, e la relativa tutela giurisdizionale, **restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241** ... anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

1-bis. I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del **diritto di accesso civico** restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (173)

Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale)

Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito **se la situazione giuridicamente rilevante** che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, **è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.**

Obblighi di pubblicità e trattamento dati personali

Garante per la protezione dei dati personali e Autorità nazionale anticorruzione (Anac)



Interventi in tema di pubblicità, trasparenza e protezione dei dati personali

- Parere del Garante del 7 febbraio 2013, su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa,
- **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». (modificato dal d. lgs. 97/2016)**
- **Linee guida del Garante in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, del 15 maggio 2014**
- Parere Garante n. 92 del 3 marzo 2016, su uno schema di decreto legislativo concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
- **D. lgs. 97/2016 di modifica del d. lgs. 33/2013 e della l. 190/2012**
- ANAC, Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 (del. 1310/2016),
- ANAC, «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016» (Det. n. 241/2017)
- ANAC, “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (Det. n. 1134/2017)

D.lgs. 33/2013



accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle PPAA, a fini di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, comma 1);



pubblicazione nei siti internet istituzionali di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PPAA (art. 2, comma 2)



accesso civico (art. 5);



riordino dei casi di **pubblicazione obbligatoria a fini di trasparenza**



possibilità di **pubblicazione facoltativa** anche in casi in cui non è previsto un obbligo (art. 7-bis, comma 3);



diffusione online di dati in **formato di tipo aperto**, **indicizzazione** e la **rintracciabilità** tramite i motori di ricerca web e **riutilizzo** (art. 7)

Linee guida del Garante

«Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» del 15 maggio 2014


(in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gdpd.it, doc. web n. 3134436)

N.B. attualmente in aggiornamento



Obblighi di pubblicità

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ONLINE



Finalità di trasparenza

d. lgs. n. 33/2013 e altre norme

"informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".



Altre finalità

disposizioni di settore sulla
pubblicità di atti

pubblicità di atti e documenti in relazione al **rispetto dei principi di legittimità e correttezza**, o quelli atti a garantire la **pubblicità legale** degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, notizia).

Obblighi di pubblicità – Finalità e diverso regime giuridico

Per finalità di trasparenza

ESEMPI:

- **i curricula professionali** dei titolari di incarichi di incarichi politici, dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, dei titolari di incarichi dirigenziali, o dei titolari di posizioni organizzative (artt. 14, comma 1, lett. b, 1-bis, 1-quinquies),
- **le dichiarazioni dei redditi** dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo e dirigenziali, nonché dei loro familiari (art. 14 del d. lgs. n. 33/2013)
- **atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici** e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)

Per altre finalità

ESEMPI

- pubblicazioni ufficiali dello Stato
- deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali (oppure su analoghi albi di altri enti, come ad esempio le Asl)
- pubblicazioni matrimoniali,
- pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome
- comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone ir-reperibili
- ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica
- elenco dei giudici popolari di corte d'assise

Obblighi di pubblicità – Finalità e diverso regime giuridico

Per finalità di trasparenza



- **Si applica la disciplina del d.lg. 33/2013** (es. accesso civico, indicizzazione, riutilizzo, durata di pubblicazione)
- **Prima parte delle Linee guida del Garante**

Per altre finalità



- **NON si applica la disciplina del d.lg. 33/2013**
- **Seconda parte delle Linee guida del Garante**



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Obblighi di pubblicità – Finalità e diverso regime giuridico

Per finalità di trasparenza

Obblighi di pubblicità – Finalità e diverso regime giuridico

Per finalità di trasparenza



**Si applica la disciplina del
d.lg. 33/2013**

Obblighi di pubblicità – Finalità e diverso regime giuridico

Per finalità di trasparenza



Si applica la disciplina del
d.lg. 33/2013



accessibilità totale



pubblicazione nei siti
internet istituzionali



accesso civico (art. 5);



pubblicazione
obbligatoria



pubblicazione facoltativa



formato di tipo aperto



indicizzazione
rintracciabilità



riutilizzo

Obblighi di pubblicità – Finalità e diverso regime giuridico

Per finalità di trasparenza




Si applica la disciplina del
d.lg. 33/2013



I principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione sul web per fini di trasparenza

(artt. 1, comma 2, e 7-bis d.lgs. n. 33/2013, art. 8, comma 3)

I parte - Linee guida del Garante



accessibilità totale



pubblicazione nei siti
internet istituzionali



accesso civico (art. 5);



pubblicazione
obbligatoria



pubblicazione
facoltativa



formato di tipo aperto



indicizzazione
rintracciabilità



riutilizzo

Regole in materia di diffusione di dati personali

Attenzione:

in tutti i casi di pubblicazione di atti, informazioni e documenti che contengono dati personali sia per finalità di trasparenza che per altre finalità

le decisioni assunte dalle amministrazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità sono sindacabili dal Garante al fine di verificare il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

la diffusione di dati personali in mancaza dei presupposti normativi è sanzionata ai sensi degli artt. 83, par. 5, del Regolamento UE 679/2016 e 166, del Codice.

Inoltre, **l'interessato che ritenga di aver subito un danno** – anche non patrimoniale – dalla diffusione di dati personali, può far valere le proprie **pretese risarcitorie** davanti all'autorità giudiziaria ordinaria .

Le esigenze di pubblicità e trasparenza vanno temperate con i diritti e libertà fondamentali e dignità degli interessati

(artt. 1, comma 2, 7-bis e 8, comma 3 del d. lgs. n. 33/2013)

Regole in materia di diffusione di dati personali

Quali dati personali è possibile
pubblicare/diffondere online
e con quali limiti ?

Definizione «dato personale»

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)

(art. 4, par. 1, n. 1, Regolamento UE 679/2016)

Regole in materia di diffusione di dati personali

Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, **direttamente o indirettamente**, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un **numero di identificazione**, dati relativi all'**ubicazione, un identificativo online** o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

Definizione «dato personale»

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)

(art. 4, par. 1, n. 1, Regolamento UE 679/2016)

Regole in materia di diffusione di dati personali

Diffusione dati personali

Regola generale: i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter, c,1 e 3, Codice)



Conseguenza : in assenza di una **disposizione** di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento è illecita la pubblicazione *online* anche solo del nome e cognome di una persona.

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

Le pubbliche amministrazioni, **prima di pubblicare** sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti **dati personali**, **devono verificare** che la normativa in materia di trasparenza preveda **tale obbligo**


I principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza

(artt. 1, comma 2, e 7-bis del d. lgs. n. 33/2013, v. altresì art. 8, comma 3)

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

Le pubbliche amministrazioni, **prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali** informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti **dati personali**, **devono verificare** che la normativa in materia di trasparenza preveda tale **obbligo**

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo è necessario **SELEZIONARE** i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono **i presupposti per l'oscuramento** di determinate informazioni.



Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

I soggetti pubblici, sono tenuti a **ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali** e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando **le finalità perseguite** nei singoli casi **possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità**

(cfr. "**Principio di minimizzazione**" art. 5, par. 1, lett. c RGPD).




Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo è necessario **SELEZIONARE** i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i **presupposti per l'oscuramento** di determinate informazioni.

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

I soggetti pubblici, sono tenuti a **ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali** e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando **le finalità perseguite** nei singoli casi **possono essere realizzate** mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità

(cfr. "**Principio di minimizzazione**" art. 5, par. 1, lett. c RGPD).



Pertanto, anche in presenza degli **obblighi** di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione **non possono** comunque «rendere [...] intelligibili i dati personali **non pertinenti** o, se **sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»

(art. 7-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

i dati personali che risultano **non adeguati, non pertinenti e non limitati a quanto necessario** rispetto alle finalità di trasparenza (DATI SPROPORZIONATI) **non devono essere inseriti negli atti** e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre **provvedere al relativo oscuramento**



Pertanto, anche in presenza degli **obblighi** di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione **non possono** comunque «rendere [...] intelligibili i dati personali **non pertinenti** o, se **sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»


(art. 7-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

DIVIETI ASSOLUTI DI DIFFUSIONE

**è sempre vietata la diffusione di dati relativi
alla "salute" e alla "vita sessuale"**

Lo stesso divieto si applica ai dati genetici e biometrici
art. 2-septies, comma 8, Codice; art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013.



Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

DIVIETI ASSOLUTI DI DIFFUSIONE

«**Dati relativi alla salute sono:** i dati personali attinenti alla **salute fisica o mentale** di una persona fisica, compresa la **prestazione di servizi di assistenza sanitaria**, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute»
(art. 4, par. 1, n. 15 RGPD)

è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, **lo stato di malattia** o **l'esistenza di patologie** dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle **condizioni di invalidità, disabilità o handicap** fisici e/o psichica



Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

Il procedimento di **selezione dei dati personali** che possono essere pubblicati online deve essere, inoltre, **particolarmente accurato** nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare **l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, «particolari categorie di dati»**, oppure nel caso di **«dati relativi a condanne penali o reati»** (art. 9 e 10 RGPD)



Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

Il procedimento di **selezione dei dati personali** che possono essere pubblicati online deve essere, inoltre, **particolarmente accurato** nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare **l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale**, «**particolari categorie di dati**», oppure nel caso di «**dati relativi a condanne penali o reati**» (art. 9 e 10 RGPD)

Tali dati, infatti, sono protetti da un **quadro di garanzie particolarmente stringente** che prevede la possibilità di diffondere tali informazioni **solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge** e siano «**indispensabili**» per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico, che non può essere conseguita con **dati anonimi o dati personali di natura diversa** (art. 7-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013).

Limiti alla trasparenza derivanti dalla protezione dei dati

Il procedimento di **selezione dei dati personali** che possono essere pubblicati online deve essere, inoltre, **particolarmente accurato** nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare **l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, «particolari categorie di dati»**, oppure nel caso di **«dati relativi a condanne penali o reati»** (art. 9 e 10 RGPD)

Effettuata la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti a **evitare «la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo»** (art. 7-bis, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Publicazione di dati ulteriori e anonimizzazione

Publicazione on line di dati ulteriori rispetto agli obblighi di pubblicazione online e anonimizzazione)

Le amministrazioni possono disporre la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori, che non hanno l'obbligo di pubblicare, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali (art. 7-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013)

Le pubbliche amministrazioni **non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori**, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).

DATI ULTERIORI E ANONIMIZZAZIONE

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima **solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti**

Attenzione!

Non serve sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali

C'è il rischio di re-identificare l'interessato dagli altri **dati di contesto** che rendono comunque identificabile l'interessato (ad esempio, le informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome, etc.).

DATI ULTERIORI E ANONIMIZZAZIONE

In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), **la pubblicazione online anche solo di alcuni dati** – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc.– **è sufficiente a individuare univocamente la persona** cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre **informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.**

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto **il nominativo e le altre informazioni** riferite all'interessato che ne possono consentire **l'identificazione anche a posteriori**

TEMPI DI PUBBLICAZIONE



Art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013

"sono pubblicati **per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione,

e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti,

fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali

e quanto previsto dagli articoli **14, comma 2, e 15, comma 4"**.

TEMPI DI PUBBLICAZIONE

ATTENZIONE!

Il termine di 5 anni vale solo per le pubblicazioni online effettuate per finalità di trasparenza (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 33/2013).

Restano infatti salvi i diversi termini previsti dalle singole discipline di settore.

Esempi:

15 giorni per albo pretorio

8 giorni pubblicazioni matrimoniali

INDICIZZAZIONE

A man in a suit is shown from the chest up, reaching out with his hand towards a digital interface. The interface is filled with glowing blue binary code (0s and 1s) and various data icons, creating a sense of interaction with digital information.

L'art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che "Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Sono espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari (art. 7-bis, comma 1, d. lgs. n. 33/2013) [file robot.txt].

INDICIZZAZIONE

ATTENZIONE!

L'indicizzazione è prevista solo per le pubblicazioni online per finalità di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013).

Negli altri casi di pubblicità online restano ferme le indicazioni del Garante fornite nelle linee guida che indicano la necessità di evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti (es.: google)

L'art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che "Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Sono espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari (art. 7-bis, comma 1, d. lgs. n. 33/2013) [file robot.txt].

RIUTILIZZO

Art. 7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

RIUTILIZZO

Gli artt. 7 e 7-bis del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che **il riutilizzo** dei dati personali pubblicati è **soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali** e dalle specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, come revisionata dalla direttiva 2013/37/UE.

RIUTILIZZO

Il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza **non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo**

Gli artt. 7 e 7-bis del d. lgs. n. 33/2013 stabiliscono che **il riutilizzo** dei dati personali pubblicati **è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali** e dalle specifiche disposizioni del d. lgs. del 24 gennaio 2006 n. 36 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, come revisionata dalla direttiva 2013/37/UE.

RIUTILIZZO

Il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili online per finalità di trasparenza **non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo**

La normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/98/CE prevede **l'esclusione** della disciplina sul riutilizzo dei «*documenti, o parti di documenti, **che contengono dati personali che non sono conoscibili da chiunque o la cui conoscibilità è subordinata al rispetto di determinati limiti o modalità, in base alle leggi, ai regolamenti o alla normativa dell'Unione europea, nonché quelli che contengono dati personali il cui riuso è incompatibile con gli scopi originari del trattamento** [...]»*

(art. 3, comma 1, lett. h-quater), del d. lgs. n. 36/2006, così come modificato dal d. lgs. n. 102 del d. lgs. 18/5/2015)

RIUTILIZZO

Le pubbliche amministrazioni devono **determinare se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni** eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici **possano ritenersi leciti alla luce del «principio di finalità» e degli altri principi di matrice europea** in materia di protezione dei dati personali

Al fine di **verificare la compatibilità della finalità**, occorre tenere conto:

- «a) di ogni **nesso tra le finalità** per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;*
- b) del **contesto in cui i dati personali sono stati raccolti**, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;*
- c) **della natura dei dati personali**, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;*
- d) **delle possibili conseguenze** dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;*
- e) **dell'esistenza di garanzie adeguate**, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione».* (art. 6, par. 4. RGPD)

RIUTILIZZO

ALERT

Inserire nella sezione denominata «Amministrazione trasparente» dei propri siti web istituzionali un “**Alert**” generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «**riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici** (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), **in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento** (art. 5, par. 1, lett. b) GDPR)

RIUTILIZZO

I dati personali pubblicati sul web per finalità di trasparenza non possono essere riutilizzati da terzi per qualsiasi finalità

ESEMPI

All'interno del quadro generale delineato, **è illecito**, ad esempio, **riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della p.a. oggetto di pubblicazione obbligatoria**, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili.

SANZIONI

La diffusione di dati personali in violazione dell'art. 2-ter del codice è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie dell'articolo 83, paragrafo 5, del RGPD (art. 166, comma 2, Codice privacy)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

Le indicazioni del Garante su specifici casi di pubblicazione
(dichiarazione redditi, curriculum, dati di beneficiari di aiuti
economici, albo pretorio online, concorsi e graduatorie)

Elena Pesaresi - Dip. realtà pubbliche

Le indicazioni del Garante su specifici casi di pubblicazione

**Per riprendere
il filo...**

**Trasparenza
dell'organizzazio
ne pubblica
e delle
persone**

**Quando la
trasparenza
richiede la
diffusione di
dati personali**

**Alcuni casi di
pubblicazione
obbligatoria**

**Irragionevole
bilanciamento
e misura
legislativa non
proporzionata
(Corte cost. n.
20/2019)**


**La
pubblicazione
di atti e
documenti per
altre finalità**




GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Trasparenza dell'organizzazione pubblica e delle persone

Il bilanciamento possibile



D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» (modificato dal d. lgs. 97/2016)



Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità nazionale anticorruzione, che nell'esercizio delle proprie funzioni di garanzia e indipendenza sono istituzionalmente preposte ad assicurare i principali valori in gioco e la composizione degli stessi

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» del 15 maggio 2014 (in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e doc. web n. 3134436)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ONLINE

Principio di limitazione della finalità art. 5,par.1,lett.b) diverso regime giuridico applicabile

Per finalità di trasparenza

D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 o altre disposizioni che regolano obblighi di pubblicità per finalità di trasparenza
Pubblicazione nella sez. «Amministrazione trasparente» articolata in otto sottosezioni nel rispetto delle regole tecniche all'al decreto (art.48)

Per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa

Forme e tempi previste dalla disciplina di settore




GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Questione di metodo

Strumenti di lavoro per l'RPD



prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre...

Verificare che la normativa in materia di trasparenza o altra disciplina di settore preveda tale obbligo (e verificare se rientri in obblighi di trasparenza-relativo regime)

SELEZIONARE
Dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni

ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi

evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità "PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE"

Verificare se all'interno dei documenti sono presenti **dati salute/biometrici/genetici e vita sessuale**
Divieto assoluto

Selezione più accurata se dati SENSIBILI E GIUDIZIARI
indispensabilità

La diffusione di dati personali, in assenza di un idoneo presupposto normativo (legge/regolamento), determina la violazione del principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del RGPD) e una violazione del Codice (art. 2-ter, commi 1 e 3) da cui deriva l'applicazione, da parte del Garante, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto dell'art. 166, comma 2, del Codice e dell'art. 83, par. 5, del RGPD, oltre alla responsabilità civile per il danno procurato agli interessati (art. 82 del RGPD)

Attenzione alla fase di redazione degli atti e documenti oggetto di pubblicazione



Nella predisposizione di atti destinati ad essere pubblicati on line nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità (per finalità di trasparenza e altri obblighi)

È regola di opportunità (ex ante)

nel rispetto del principio di adeguata motivazione

per facilitare attività di successivo oscuramento prima della pubblicazione

non inserire dati la cui diffusione è vietata

non inserire dati eccedenti e non indispensabili

Evitare che dati identificativi/altri dettagli che consentano identificazione siano ripetuti nel corpo del documento (es. solo nelle premesse e nel dispositivo- o tecnica –omissis-)

Utile menzionare informazioni di dettaglio solo negli atti a disposizione degli uffici, richiamati quale presupposto dell'atto pubblicato e comunque consultabili solo da interessati e controinteressati (art. 22 ss. l. n.241/1990)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Quando la trasparenza richieda la diffusione di dati personali Alcuni casi di pubblicazione obbligatoria

beneficiari di aiuti economici

pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere **a persone [...]** di importo **superiore a mille euro**".

tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), soggetti vulnerabili - fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, disoccupati etc.)..

Essendo dati delicati e sensibili Limiti al riutilizzo delle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 26 e 27 (art. 7 d.lg. n.33/2013) è vietata la diffusione (26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, 2septies, comma 8 Codice e disposizioni a tutela dei dati sensibili)

- ✓ **di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici** (es. della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona -all'indicazione "erogazione ai sensi della legge n.104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» anche l.68/99 o l.135/1990 o dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario o della destinazione dei contributi erogati es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria"); o delle modalità/criteri per assegnare il beneficio (es. punteggio/indice di autosufficienza)
- ✓ **dei dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati** (es. la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.) **in questi casi non pubblicare dati identificativi**
- ✓ **Principio di minimizzazione anche con riguardo ai dati comuni** Non risulta, pertanto, giustificato diffondere dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i

Provvedimento n. 228 del 18 maggio 2016 [doc. web n. 5385900]

diffusione on line sul sito di una Regione per effetto di una legge regionale e determina di giunta regionale informazioni relative al disagio economico e sociale di 10 mila persone che avevano richiesto contributi per interventi di risparmio energetico di cui peraltro solo alcuni avevano effettivamente percepito il contributo

La legge regionale non può essere idoneo presupposto di liceità (La Corte costituzionale ha ricondotto la materia della protezione dei dati personali contenuta nel Codice «all'interno delle materie legislative di cui all'art. 117 Cost., alla categoria dell'"ordinamento civile", di cui alla lettera l) del secondo comma», affermando in ogni caso la necessità dell'«integrale rispetto della legislazione statale sulla [...] protezione [dei dati personali]» (Sent. Corte Cost. n. 271 del 7/7/2005)

Né artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 possono essere invocata dalla Regione quale idoneo fondamento normativo per la pubblicazione di nominativi di soggetti che hanno presentato un'istanza per la concessione di un contributo economico e la cui domanda sia stata respinta o sia ancora in fase istruttoria

Peraltro graduatorie pubblicate dalla Regione formate in base all'ISEE dei partecipanti, dando priorità ai soggetti chi si trovano in condizioni di disagio economico, con la conseguenza che la collocazione nei primi posti delle graduatorie per la concessione dei citati contributi economici potrebbe essere idonea a rivelare una situazione di disagio economico dell'interessato (informazione che in base all'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 non può essere oggetto di diffusione).

diffondere dati ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica previsione di legge o di regolamento solo «indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti» (art. 7 bis comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

Un esempio


L'Albo de beneficiari di provvidenze economiche

abrogazione art. 1 d.P.R. 7/4/2000, n. 118 (per effetto dell'art. 42 d.lg. n. 97/2016)

ANAC, "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" (delibera n. 131/2016)

l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi e attribuzione di vantaggi economici si cui agli artt, 26 e 27 assorbe le disposizioni che regolavano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Art. 4 bis
pubblicità dei pagamenti p.a.-
sito «soldi pubblici» Agid
Sui siti pp.aa. Sezione
«amministrazione trasparente»-
tipologia spesa sostenuta; ambito
temporale; beneficiari



**stessi limiti e indicazioni
di cui all'art. 26**
Parere Garante 3/3/2016 n. 92, doc.
web n. 4772830
Spese per il personale artt. 15-20

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Art. 41, comma 1-bis gli enti del SSN o del servizio sanitario regionale (aziende sanitarie territoriali, ospedaliere, agenzie, altri enti/organismi che svolgono attività di programmazione e fornitura servizi sanitari)

Publicazione dati relativi alle spese e pagamenti effettuati-distinti per tipologia di lavoro, di beni o di servizi e ne permettono la consultazione **in forma sintetica ed aggregata [dubbi interpretativi]**

in relazione a:

- tipologia di spesa
- ambito temporale di riferimento
- beneficiari


Non devono essere pubblicati **dati o riferimenti** che possano consentire **anche indirettamente** l'identificazione interessati

(2 septies Codice e artt7-bis comma 6 e 26 comma 4 d.lg. N.33)

categorie di beneficiari

Parere Garante 3/3/2016 n. 92, doc. web n. 4772830

Provvedimenti amministrativi



Ulteriore
spunto di
riflessione
art. 113 del
Codice

Curriculum vitae

art. 14
incarichi
politici/di
amministrati-
one direzione
governo/dirig-
enziali-
posizioni
organizzative

Art. 15
incarichi di
collaborazion
e o
consulenza
(anche
esterne alla
p.a)

Art.41
Cariche di
direzione o
responsabilit
à in ambito
sanitario

Art. 10
Componenti
organismi
indipendenti
di
valutazione

Base giuridica

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti, nella forma del curriculum

Principio di limitazione della finalità art. 5, par. 1, lett. b)

Il riferimento del legislatore all'obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti dal modello europeo (molte delle info ivi contenute rispondono alla esigenza di favorire incontro domanda offerta lavoro sia in vista di assunzione che nel corso del rapporto di lavoro in vista di eventuali nuovi incarichi o selezioni per progressioni di carriera), ma solo di quelli pertinenti rispetto alle **finalità di trasparenza**

Principio di minimizzazione art. 5 par. 1, lett. c)

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento dovrà pertanto operare un'attenta **selezione** dei dati in essi contenuti (es. predisponendo **modelli omogenei** e **impartendo opportune indicazioni per la compilazione**) informazioni riguardanti i **titoli di studio e professionali**, le **esperienze lavorative** (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché **ulteriori informazioni di carattere professionale** (si pensi alle **conoscenze linguistiche** oppure alle competenze **nell'uso d** In tale prospettiva, sono pertinenti le **elle tecnologie**, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato).

Principio di esattezza art. 5 par. 1 lett. d)



Deve sempre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente i dati nel curriculum **dati eccedenti**, esempio i recapiti personali; il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità

Incarichi corrispettivi e compensi

Art. 14

**Art. 15
Art. 41(estremi
dell'atto di
conferimento
dell'incarico)**

Art. 18



Base giuridica
La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico, rispetto a taluni soggetti, informazioni personali concernenti il tipo e la durata dell'incarico (es.atto di nomina e proclamazione-durata incarico o mandato elettivo) e

l'entità dei corrispettivi e dei compensi percepiti

Principio di minimizzazione art.5 par. 1lett.c)
Necessario e sufficiente indicare il compenso complessivo percepito tenendo conto di tutte le componenti anche variabili della retribuzione, senza riprodurre tutti i documenti contabili, contenenti dati dettaglio o i cedolini stipendio-coordinate bancarie o recapiti individuali

Situazione patrimoniale: ambito oggettivo

l'obbligo di pubblicazione della dichiarazione dei redditi va coordinato con le altre disposizioni del d.lg. n. 33 (riutilizzo art. 7-bis, comma 4) con il principio di minimizzazione e con le disposizioni che tutelano in modo più stringente le categorie particolari di dati personali (art. 5 e 9 Reg. e 2 sexies Codice)



ANAC, «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016» (Det. n. 241/2017)

«la dichiarazione dei redditi è trasmessa [...] previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili», tale obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati può ritenersi assolto mediante anche la pubblicazione «del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi Finalità : fornire una ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati

previo però oscuramento, a cura dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione qualora il primo non vi abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione, etc.).


BISOGNA oscurare le informazioni da cui si possano desumere anche indirettamente dati di tipo sensibile, es:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- otto per mille e cinque per mille

non possono essere pubblicati i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso (x tali soggetti non opera art. 7)

Ambito soggettivo

Art. 14 : entro 3 mesi e per 3 anni dalla cessazione mandato, decorso il termine previsto dalla legge sono accessibili ai sensi dell'art. 5 accesso civico (art. 8 comma 3)



1-bis

estende a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo conferiti, gli obblighi di pubblicazione di una serie di dati, fra cui quelli riguardanti la **propria situazione reddituale e patrimoniale** – nonché, in caso di consenso, anche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela – mediante pubblicazione della dichiarazione dei redditi, delle informazioni sui beni immobili e beni mobili registrati posseduti, sui diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, su azioni e quote di partecipazione di società, prevista dall'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 33/2013.

Tali obblighi erano previsti in passato solo a carico dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale» La criticità proprio sotto i profili di legittimità, nei termini di un **bilanciamento non ragionevole** era già stata rilevata in sede di parere sullo schema di decreto legislativo (**provv. n. 92 del 3/3/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 4772830, in particolare par. 8).**

Dirigenza sanitaria art. 41 rinvia solo all'art. 15



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Irragionevole bilanciamento e misura legislativa non proporzionata (C.Cost. n. 20/2019)



ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017

ha sospeso atti sull'attuazione dell'articolo 14 per i dirigenti motivando con riferimento alla "consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa".



ANAC: Delibera numero 382 del 12 aprile 2017

Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.



ordinanza del TAR Lazio del 19.09.2017

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter (inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97), nella parte in cui prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali,





CORTE COSTITUZIONALE (SENT. 20/2019)INCOSTITUZIONALITÀ

dell'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165



Il possibile equilibrio fra i valori in gioco

Art. 42 CDFUE
art. 15 TFUE
97 Cost.



Art. 7 e 8 e 52 CDFUE
Art.8 CEDU
Artt.2,14 e15 Cost.

*La “prima parola” della Corte «è [...] più che giustificata dal **rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco**», rispetto ai quali – **anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE** – «non può riconoscersi **alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali**» (ivi, punto 3.1).*

All’esito del ragionamento della Corte c’è una valutazione sulla base giuridica, sulla scelta concreta operata dal legislatore nazionale con riguardo all’art. 14

La lezione della Corte sulla base giuridica del trattamento lecito per un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, lett. e) Regolamento) art. 7 comma 2 d.lg. 33

C 45

Spetta alle norme dell’Unione o dello Stato stabilire i casi in cui un **compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri** può essere svolto da un’autorità pubblica – persona giuridica di diritto pubblico-soggetto privato, in qualità di titolare del trattamento **nel rispetto del principio di proporzionalità art.6 par. 3**

Art. 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

limitazioni all'esercizio dei diritti devono essere
previste dalla legge

rispettare il contenuto essenziale dei diritti - necessarie e rispondano effettivamente a **finalità di interesse generale**

Nel rispetto del principio di proporzionalità

Stretta correlazione tra Art. 8 Conv. EDU e
artt. 7 e 8 della Carta

Il diritto nazionale deve costituire una base giuridica specifica chiara e precisa con applicazione prevedibile **proporzionata**

il Regolamento non fa un mero rinvio al diritto applicabile ma si spinge ad individuare le caratteristiche che tale base giur deve avere per essere conforme alla disciplina di protezione dati (art. 6 par. 3)

RISERVA RAFFORZATA SOSTANZIALE

anche per atti di normazione secondaria che prevedono il trattamento

Il principio di proporzionalità in materia di pubblicità dei dati delle persone: il limite esterno al potere del legislatore

Corte di Giustizia (sentenza 20 maggio 2003 C-465/00, C-138/01 e C-139/01(riunite))

Norma austriaca enti pubblici dovevano comunicare alla corte conti ammontare stipendi e pensioni individualmente percepite dai dipendenti finalizzate alle relazioni per le istituzioni centrali e ai parlamenti dei Lander

Contiguità del tema ma anche sulla diretta applicabilità dei principi di protezione dei dati

il principio di liceità e proporzionalità stabiliti dalla disciplina di protezione dati (Direttiva oggi Regolamento) sono sufficientemente precise e incondizionate da poter essere fatte valere dai soggetti, anche istituzionali, tenuti a dare esecuzione o ad osservare gli obblighi contenuti nelle norme nazionali contrarie ad essi ovvero per poter essere invocate dal singolo dinanzi ai giudici nazionali, per evitare l'applicazione delle norme di diritto interno indipendentemente da un'eventuale ripensamento del legislatore o dal sindacato del giudice delle leggi. Poi però aveva rimesso al giudice nazionale la valutazione sul corretto bilanciamento al giudice nazionale del rinvio

“Grande sezione Corte di giustizia (sentenza 9 novembre 2010 (cause riunite C 92/09 e C 93/09)

i diritti fondamentali e la dignità delle persone non possono arretrare neanche a fronte delle esigenze di pubblicità e trasparenza delle istituzioni comunitarie

il principio di proporzionalità [...] esige che gli strumenti istituiti da un atto dell'Unione siano idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario a raggiungerlo; non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali anche qualora siano coinvolti rilevanti interessi pubblici ed economici. E conclude: le istituzioni comunitarie «hanno superato i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità»



gli obblighi di comunicazione istituzionale e di pubblicità in capo ai pubblici poteri, tasselli fondamentali dell'agire istituzionale anche nello «spazio pubblico europeo» possono determinare compressioni del diritto alla protezione dei dati personali nei limiti dello stretto necessario, graduando le forme di intervento e prediligendo quelle che, nel consentire l'effettività degli obiettivi da perseguire, determinino invasioni meno gravi nella «vita privata» degli interessati

il percorso argomentativo della Corte: garantire la trasparenza «fino al punto tollerabile» o costituzionalmente «sostenibile»

Lo scrutinio sul punto di equilibrio individuato dal legislatore alla stregua del parametro costituzionale interno art 3 Cost. integrato dal..

Il legislatore nel prevedere Deroghe e limitazioni al diritto di protezione dei dati nei limiti dello stretto necessario
Il giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del

Principio cardine di protezione dati
Proporzionalità
Riconosciuto dalla CDFUE

test di proporzionalità

È indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura possibile sul diritto fondamentale
Pure nel raggiungimento de legittimo interesse pubblico alla raccolta e diffusione dei dati
Occorre valutare

Obbligo per il legislatore nazionale proporzionalità nel bilanciamento
6 par.3

se sia misura prescelta sia appropriata e idonea al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti

se tra le misure appropriate astrattamente possibili il legislatore prescriva quelle meno restrittive dei diritti degli interessati

Se introduca oneri proporzionati rispetto al perseguimento degli obiettivi/ose essi non possono essere perseguiti in modo altrettanto efficace con modalità meno pregiudizievoli

Quindi...irragionevolezza dell'equiparazione dei dirigenti pubblici ai titolari di incarichi politici

L'**equiparazione** dei dirigenti ai titolari di incarichi politici, estendendo loro l'obbligo di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale **unita alla mancanza di qualsivoglia differenziazione** distinzione all'interno della categoria dei dirigenti amministrativi, **vincolandoli tutti all'obbligo di pubblicazione dei dati indicati** è in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)
differenziazione sarebbe stata possibile in ordine **al livello di potere decisionale o gestionale che può influenzare, sia la gravità del rischio corruttivo sia le conseguenti necessità di trasparenza e informazione**



«Irragionevolezza intrinseca» della scelta del legislatore e sproporzione della misura legislativa (violazione 7-8-52 CDFUE e 6 par.3 Reg.)



Peraltro-nel discorso della Corte-
Alla compressione indiscutibile del diritto alla protezione dei dati non corrisponde un paragonabile incremento del contrapposto diritto

l'indicizzazione e la libera rintracciabilità sul web di una massa notevolissima di dati rischia di consentire il reperimento casuale stimolando ricerche ispirate da mera curiosità (v. pure CEDU grande camera, 8.11.2016 *l'esigenza di pubblicità non può sconfinare nel soddisfacimento della «sete di informazioni sulla vita privata degli altri»*)

irragionevole parificazione ordinanza tar stante anche la diversa durata temporale che di norma caratterizza lo svolgimento delle relative funzioni, per i secondi si risolverebbe in un misura particolarmente pervasiva: sarebbero soggetti alla pubblicazione per tutta la durata del rapporto di lavoro e quindi per essi diverrebbe una **«condizione di vita» che non trova rispondenza in altri ord. cost.**

Il monito per il legislatore nazionale

il
contenuto
minimo

Il parametro normativo per il legislatore nazionale nell'ottica di future revisioni normative per operare quella graduazione nell'individuazione degli incarichi dirigenziali ritenuta fondamentale per bilanciare il diritto alla trasparenza amministrativa con il diritto alla riservatezza, ma non può costituire una indicazione da fornire alle pp.aa in sede applicativa.

«Sussistono esigenze di trasparenza e pubblicità che possono non irragionevolmente rivolgersi nei confronti di soggetti cui siano attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza», è necessario «identificare quei titolari d'incarichi dirigenziali ai quali la disposizione possa essere applicata, senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità» (ivi, punto n. 6).

Art. 19 d.lg. n.165 2001 che «nell'elencare gli incarichi di funzioni dirigenziali, ai commi 3 e 4 contiene indicazioni normative che risultano provvisoriamente congruenti ai fini appena indicati» individua due particolari categorie di incarichi dirigenziali,
quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4)

Svolgimento di attività di collegamento con gli organi di decisione politica, con i quali il legislatore presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, incarichi conferiti su proposta del ministro competente.
L'attribuzione a tali dirigenti di compiti – propositivi, organizzativi, di gestione (di risorse umane e strumentali) e di spesa – di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza

Questione già nota

Provvedimento n. 377 del 25 giugno 2015 [doc. web n. 4166711]

Quesito in ordine alla compatibilità con il quadro giuridico in materia di protezione dei dati personali di una proposta emendativa di norme regolamentari di un Comune. Al fine di dare effettività alle norme in materia di anticorruzione, l'ente locale intendeva introdurre **con proprio regolamento** un obbligo di pubblicazione sul web di dati patrimoniali dei dirigenti con incarico a tempo determinato, dei consulenti e collaboratori.

Nel prendere atto che il legislatore, nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma 2, lett. m) Cost. e art. 1, comma 3, d.lg. n. 33/2013), ha delimitato le categorie dei soggetti con riguardo ai quali devono essere pubblicate on line le informazioni relative allo stato patrimoniale degli interessati, il Garante ha precisato che l'eventuale estensione al personale dirigenziale con regolamento comunale degli obblighi di cui all'art. 14 del d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 **si porrebbe in contrasto con il quadro normativo delineato dalla disciplina di protezione dei dati non potendo tale norma** [nella formulazione previgente riferita ai soli componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari] – **costituire idonea base normativa per la lecita diffusione delle stesse informazioni riferite anche alla dirigenza pubblica.**

il Garante

«gli enti locali e le pubbliche amministrazioni non possono introdurre nuovi obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza **con propri atti regolamentari** rispetto a quanto già disciplinato dal legislatore nazionale, circostanza che potrebbe comportare **un'irragionevole differenziazione non solo del livello di trasparenza ma anche, per l'effetto, di quello di protezione dei dati personali sul territorio nazionale.** Richiamando la Sent. Corte Cost. n. 271 del 7/7/2005



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

La pubblicazione di atti e documenti per finalità diverse dalla trasparenza

Albo on line degli enti locali

Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge»«mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni» (art. 124, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 267/2000).

istituzione dell'albo pretorio online al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità legale dei propri atti (art. 39, l.18 giugno 2009, n. 69)

Altri albi

disposizioni di natura statale, regionale e locale che sanciscono a carico degli enti locali ulteriori obblighi di pubblicazione di atti e documenti nella bacheca dell'albo pretorio per periodi di tempo differenziati(frammentazione della disciplina)

Forme corrette e proporzionate di pubblicità art. 5 RGPD

*Se c'è un obbligo di pubblicazione
EX 2 ter Codice*



Evitare indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet/indicizzazione

evitare duplicazione massiva dei file

delimitare la durata della loro disponibilità online

garantire qualità ed esattezza dei dati

Illiceità per superamento del limite temporale previsto dalla base giuridica

liceità

solo se prevista da una
specifico norma di
legge o, nei casi previsti
dalla legge, di
regolamento

Rispetto dei principi
art. 5 Regolamento

entro il limite
temporale previsto
dalla normativa di
riferimento

Decorso l'arco
temporale previsto non
possono continuare a
diffondere
In assenza di idoneo
presupposto normativo

Salvo che

Non ricorrano altri
obblighi di
pubblicità (in normativa
trasparenza o altre
disposizioni di settore)

prov. 16 maggio 2018, n. 292, (doc. web n. 8998347)

Pubblicazione per **oltre tre anni** di una determinazione con la quale era stato stabilito l'obbligo di un dipendente comunale di astenersi, su propria richiesta, dalla valutazione di altra dipendente a cui risultava legato da rapporto di coniugio, per potenziale conflitto di interessi.

....se la norma di settore non stabilisce il termine massimo di pubblicazione?



- **principio di limitazione della conservazione in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità** Art. 5, comma 1, lett. d) Reg.
- l'amministrazione deve comunque individuare un periodo di tempo – **non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici** – entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili
- **non si applica l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013**
- **Decorso il termine di legge o quello individuato dall'amministrazione**
- se gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali **ANONIMIZZAZIONE** **provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati.**

Graduatorie di concorsi selezioni pubbliche e di altri procedimenti

Base giuridica

normative di settore regolano tempi e forme di pubblicità (ad es., affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio) degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche

Principi

FINALITÀ

rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure/Anche al fine di commisurare il termine massimo di pubblicazione se la norma non lo prevede

MINIMIZZAZIONE

Non possono formare oggetto di pubblicazione i dati concernenti i recapiti degli interessati (utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio)

Specifici divieti

Non possono formare oggetto di pubblicazione i dati concernenti le condizioni di salute (e altri dati di cui art. 2 *septies*, comma 8 codice) anche di terzi (es. Il numero di figli disabili, spesso titolo di preferenza)

Modalità selettive di consultazione

Per agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore pubblicazione in aree ad accesso selezionato dei siti web consentendo la consultazione ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione di credenziali di autenticazione (ad es., username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

Accesso civico e protezione dei dati personali

Miriam Viggiano - Dip. realtà pubbliche

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

Accesso civico e protezione dei dati personali



Dott.ssa Miriam Viggiano



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



DOMANDA:
cosa è possibile vedere...
con quali strumenti
e a cosa possiamo avere
accesso



DOMANDA:
cosa è possibile vedere...
con quali strumenti
e a cosa possiamo avere
accesso



Punto di partenza è art. 2. d.
lgs. n. 33/2013

Il decreto trasparenza disciplina
la **libertà di accesso** di
chiunque ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche
amministrazioni
tramite:

- 1) la pubblicazione online;
- 2) l'accesso civico.**



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

TIPI DI ACCESSO CIVICO

1. tipologie di accesso civico



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

TIPI DI ACCESSO CIVICO

1. tipologie di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) Art. 5 d. lgs. n. 33/2013

TIPI DI ACCESSO CIVICO

1. tipologie di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) Art. 5 d. lgs. n. 33/2013

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di **pubblicare documenti**, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, **nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (ACCESSO CIVICO SEMPLICE)**

TIPI DI ACCESSO CIVICO

1. tipologie di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) Art. 5 d. lgs. n. 33/2013

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di **pubblicare documenti**, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, **nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (ACCESSO CIVICO SEMPLICE)**

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. **(ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)**

TIPI DI ACCESSO CIVICO

1. tipologie di accesso civico

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. **(ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)**

TIPI DI ACCESSO CIVICO

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE DARE IL GARANTE

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. **(ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)**

TIPI DI ACCESSO CIVICO

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE DARE IL GARANTE

IL GARANTE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSULTATO

**se l'accesso civico è stato negato o differito
a tutela della protezione dei dati personali**

**nel caso di riesame RPCT
e di RICORSO al difensore civico
(per le regioni o gli enti locali)**

TIPI DI ACCESSO CIVICO

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE PUÒ DARE IL GARANTE

IL GARANTE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSULTATO

**se l'accesso civico è stato negato o differito
a tutela della protezione dei dati personali
nel caso di riesame RPCT
e di RICORSO al difensore civico
(per le regioni o gli enti locali)**

NO RICHIESTA PARERE AL GARANTE

- ✓ PER RIFIUTO ACCESSO CIVICO DERIVANTE DA ALTRE IPOTESTI
- ✓ PER DATI DI PERSONE GIURIDICHE
- ✓ PER CASI DIVERSI DAL RIESAME (ES.: PER DARE LA PRIMA RISPOSTA)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

TIPI DI ACCESSO CIVICO

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE PUÒ DARE IL GARANTE

**I PARERI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO COSTITUISCONO LA
GIURISPRUDENZA DEL GARANTE**

TIPI DI ACCESSO CIVICO

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE PUÒ DARE IL GARANTE

I PARERI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO COSTITUISCONO LA
GIURISPRUDENZA DEL GARANTE

AL FINE DI DARE INDICAZIONI

sui casi concreti che sono stati sottoposti alla attenzione dell'Autorità di protezione dei dati, e che forniscono i **relativi orientamenti, anche al fine di evitare che i titolari del trattamento pongano in essere condotte illecite in contrasto con il RGPD,** peraltro sanzionabili ai sensi del medesimo regolamento europeo

(i citati pareri sono tutti pubblicati sul sito web istituzionale del Garante in <https://www.gpdp.it/temi/accesso-civico> e massimati sul sito web del Centro di competenza nazionale-FOIA del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in <http://www.foia.gov.it/pareri/>).



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

TIPI DI ACCESSO CIVICO

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE PUÒ DARE IL GARANTE

**I PARERI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO COSTITUISCONO LA
GIURISPRUDENZA DEL GARANTE**

**COSA ABBIAMO NOTATO
(al di là del merito)**

TIPI DI ACCESSO CIVICO

QUAL È IL VALORE AGGIUNTO CHE PUÒ DARE IL GARANTE

**I PARERI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO COSTITUISCONO LA
GIURISPRUDENZA DEL GARANTE**

COSA ABBIAMO NOTATO (al di là del merito)

- 1. Scarsa conoscenza o metabolizzazione dei meccanismi dell'accesso civico generalizzato**
- 2. Utilizzo del limite della protezione dei dati personali a fini strumentali (es anche per persone giuridiche)**
- 3. Mancato coinvolgimento dei soggetti controinteressati anche quando obbligatorio**
- 4. Scarsa consapevolezza della distinzione fra accesso civico e accesso ai sensi della l. n. 241/1990**



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (procedimento)

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 **non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.** L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo **è gratuito**, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (procedimento)

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua **soggetti controinteressati**, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono **presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso**. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il **termine** di cui al comma 6 è **sospeso** fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (procedimento)

Il procedimento di accesso civico deve **concludersi** con provvedimento espresso e motivato **nel termine di trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti **non prima di quindici giorni** dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato **(CIÒ AL FINE DI CONSENTIRIGLI DI CHIEDERE RIESAME A RPCT O A TAR).**

ARGOMENTI TRATTATI

3. Come si fa a capire se è possibile fornire con l'accesso civico dati personali o un documento che ne contenga:



ARGOMENTI TRATTATI

3. Come si fa a capire se è possibile fornire con l'accesso civico dati personali o un documento che ne contenga:

ANAC, determinazione n. 1309 del 28/12/2016, recante le «**Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico** di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666, **adottate d'intesa con il Garante**, cfr. provv. n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807

ATTUALMENTE IN CORSO DI AGGIORNAMENTO



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Limite della TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Limite della TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

Se il limite riguarda soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti (ACCESSO PARZIALE).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Limite della TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

Se il limite riguarda soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti (ACCESSO PARZIALE).

Vi sono inoltre casi in cui è escluso ai sensi del comma 3 dell'5-bis, d. lgs. n. 33/2013

ARGOMENTI TRATTATI

4. esclusione dell'accesso civico generalizzato a dati relativi alla salute, dati genetici o biometrici e in altri casi regolamentati



ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere «**escluso**» oltre che «nei casi di segreto di Stato» anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. "eccezioni assolute").

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere **«escluso»** oltre che «nei casi di segreto di Stato» anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. «eccezioni assolute»).

“Escludere” l'accesso civico generalizzato significa respingerlo senza necessità di dover effettuare alcuna valutazione in ordine all'esistenza di altri interessi pubblici o di un pregiudizio concreto all'interessato nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33/2013.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere «**escluso**» oltre che «nei casi di segreto di Stato» anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. "eccezioni assolute").

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere «**escluso**» oltre che «nei casi di segreto di Stato» anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. "eccezioni assolute").

In relazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò significa che dovrà essere "**escluso**" l'accesso civico **ogni volta** che, ad esempio, è previsto un **divieto di diffusione** di un dato personale, oppure quando **l'accessibilità** a quei dati è **regolata** da specifiche disposizioni di settore.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

In relazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò significa che dovrà essere “**escluso**” l’accesso civico **ogni volta** che, ad esempio, è previsto un **divieto di diffusione** di un dato personale, oppure quando **l’accessibilità** a quei dati è **regolata** da specifiche disposizioni di settore.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy sancisce uno specifico **“divieto di diffusione”** di relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici.

**i predetti dati personali non QUINDI possono essere
– in nessun caso –
acquisiti tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato**

In relazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò significa che dovrà essere **“escluso”** l'accesso civico **ogni volta** che, ad esempio, è previsto un **divieto di diffusione** di un dato personale, oppure quando **l'accessibilità** a quei dati è **regolata** da specifiche disposizioni di settore.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy sancisce uno specifico **“divieto di diffusione” di relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici.**

**i predetti dati personali non QUINDI possono essere
– in nessun caso –
acquisiti tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato**

definizione “dato sulla salute” contenuta nel RGPD,
tutti **«i dati personali attinenti alla salute fisica o
mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute»**
(art. 4, par. 1, n. 15)

cfr. anche par. 6.2. della Linee guida dell'ANAC. Provvedimenti del Garante n. 188 del 10/4/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944; n. 226 del 16/4/2018, ivi, doc. web n. 8983848).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Per lo stesso motivo, sono **esclusi** dall'accesso civico generalizzato anche i «**dati idonei a rivelare la vita sessuale**» e i «**dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati**» stante il divieto di diffusione contenuto, rispettivamente negli artt. 7-bis, comma 6, e 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 (ANAC, Linee guida accesso civico, par. 6.2).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Per lo stesso motivo, sono **esclusi** dall'accesso civico generalizzato anche i «**dati idonei a rivelare la vita sessuale**» e i «**dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati**» stante il divieto di diffusione contenuto, rispettivamente negli artt. 7-bis, comma 6, e 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 (ANAC, Linee guida accesso civico, par. 6.2).

Analogamente, è “escluso” l'accesso civico generalizzato negli altri «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]».

Es. ARCHIVI ANAGRAFICI, ARCHIVI DI STATO E ALTRI ARCHIVI DISCIPLINATI DAGLI ARTT. 122 SS. DEL D. LGS. 22/01/2004, N. 42 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E POPOLAZIONE RESIDENTE

Ciò IN QUANTO «la disciplina sugli atti dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di settore [artt. 33 ss. del d.P.R. n. 223/1989; artt. 106 ss. del d.P.R. n. 396/2000.], agli Archivi di Stato e altri Archivi disciplinati dagli artt. 122 ss. del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, che ne regolano le forme di consultazione (ANAC, Linee guida cit., ivi).

ARGOMENTI TRATTATI

5. la valutazione sull'esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali





GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

CHIARITE LE ESCLUSIONI TORNIAMO AI LIMITI
ABBIAMO VISTO CHE

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

CHIARITE LE ESCLUSIONI TORNIAMO AI LIMITI
ABBIAMO VISTO CHE

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

MA COME SI EFFETTUA la valutazione sull'esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali alla luce del quale dover rifiutare l'accesso civico?

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

CHIARITE LE ESCLUSIONI TORNIAMO AI LIMITI
ABBIAMO VISTO CHE

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

MA COME SI EFFETTUA la valutazione sull'esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali alla luce del quale dover rifiutare l'accesso civico?

**BISOGNA INNANZITUTTO SEGUIRE LE INDICAZIONI CONTENUTE
NEL PROVVEDIMENTO ANAC RECANTE**

le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016,



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Primo elemento per capire se c'è un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali:

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Primo elemento per capire se c'è un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali:

Bisogna considerare che i dati ed i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 – **divengono “pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7”**, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 33/2013).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

È infatti anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, **che vanno in ogni caso coinvolti nel procedimento relativo all'accesso civico**, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33/2013.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

È infatti anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, **che vanno in ogni caso coinvolti nel procedimento relativo all'accesso civico, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33/2013.**

La valutazione sul pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali nell'accesso civico generalizzato (d. lgs. n. 33/2013)

È DIVERSA

dalla valutazione sulla riservatezza della persona richiesta invece nell'accesso documentale (l. n. 241/1990)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

i documenti forniti tramite l. 241/1990
possono essere utilizzati per i motivi indicati nell'istanza,
e il richiedente non può renderli “pubblici” o “riutilizzarli”.
Rimane quindi un certo grado di riservatezza (per questo è
possibile fornire dati e informazioni personali ai sensi della l. n.
241/1990 non ostensibili con l'accesso civico generalizzato
(es.: in alcuni casi anche dati sulla salute)

La valutazione sul pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali
nell'accesso civico generalizzato (d. lgs. n. 33/2013)

È DIVERSA

dalla valutazione sulla riservatezza della persona richiesta invece nell'accesso
documentale (l. n. 241/1990)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

i documenti forniti tramite l. 241/1990
possono essere utilizzati per i motivi indicati nell'istanza,
e il richiedente non può renderli “pubblici” o “riutilizzarli”.
Rimane quindi un certo grado di riservatezza (per questo è
possibile fornire dati e informazioni personali ai sensi della l. n.
241/1990 non ostensibili con l'accesso civico generalizzato
(es.: in alcuni casi anche dati sulla salute)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

i documenti forniti tramite l. 241/1990
possono essere utilizzati per i motivi indicati nell'istanza,
e il richiedente non può renderli “pubblici” o “riutilizzarli”.
Rimane quindi un certo grado di riservatezza (per questo è
possibile fornire dati e informazioni personali ai sensi della l. n.
241/1990 non ostensibili con l'accesso civico generalizzato
(es.: in alcuni casi anche dati sulla salute)

Con accesso civico, **INVECE**, dati, informazioni o
documenti forniti dalla p.a. divengono pubblici.
In linea di principio possono inoltre essere riutilizzati
(per esempio, anche incrociati con altre informazioni
e “rivenduti” a terzi).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'amministrazione per valutare se concedere o meno l'ostensione di dati personali con accesso civico deve analizzare l'esistenza di un pregiudizio per il soggetto controinteressato **non tanto** derivante dalla conoscenza dei propri dati personali da parte del soggetto richiedente l'accesso, **ma dalla conoscenza generalizzata e dalla pubblicità** dei propri dati e informazioni e dalla **possibilità** i dati personali forniti **siano riutilizzati** per ulteriori finalità (non conosciute e non conoscibili a priori né dall'interessato né dalla p.a.) anche da soggetti terzi diversi dal soggetto richiedente l'accesso che non incontra limite alla successiva comunicazione e diffusione.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

LINEE GUIDA ANAC

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

LINEE GUIDA ANAC

“nel rispetto dei **diritti e delle libertà fondamentali**, nonché della **dignità dell’interessato**, con particolare riferimento **alla riservatezza, all’identità personale** [...]”, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso generalizzato **non devono determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone** cui si riferiscono tali dati ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

LINEE GUIDA ANAC

Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione

le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto; **ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell’interessato, o situazioni che potrebbero determinare l’estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali.**

Valutare, l’eventualità che l’interessato possa essere **esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente)**

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

LINEE GUIDA ANAC

Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione

le ragionevoli aspettative dell'interessato riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati.

Per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche **la natura dei dati personali** oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché **il ruolo ricoperto nella vita pubblica, o l'attività di pubblico interesse svolta dal soggetto interessato**

ARGOMENTI TRATTATI



6. la giurisprudenza del Garante

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

IN RELAZIONE ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Se l'accesso civico è stato negato o differito
a tutela della protezione dei dati personali
nel caso di

riesame RPCT

e RICORSO al difensore civico

(per delle regioni o degli enti locali)

C'È OBBLIGO DI CHIEDERE IL PARERE DEL GARANTE

(il termine per l'adozione del provvedimento è **sospeso**, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni)

Avverso la decisione dell'amministrazione il richiedente può proporre **ricorso al TAR** ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

pareri sono tutti pubblicati sul sito web istituzionale del Garante in <https://www.gpdp.it/temi/accesso-civico>

e **massimati** sul sito web del Centro di competenza nazionale-FOIA del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in <http://www.foia.gov.it/pareri/>

Cfr. inoltre **Relazioni annuali del Garante 2017 e 2018**, in www.gpdp.it, doc. web nn. 9007915 e 9109211 (parte accesso civico, per tematiche affrontate e risolte)

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

n. 254 del 31 maggio 2017; n. 50 del 9 febbraio 2017
accesso civico a **sanzioni disciplinari dei dipendenti**

n. 162 del 30 marzo 2017
accesso civico a copia di tutte le Manifestazioni di interesse pervenute al Ministero Infrastrutture e Trasporti risposta all'avviso "Presidenti della Autorità di Sistema Portuale (problema della LEGITTIMA ASPETTATIVA E di **COPIA CV**)

n. 363 del 28 agosto 2017
accesso civico a **AUTOCERTIFICAZIONE** sulla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d'interesse nella nomina [di un] commissario straordinario» di una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

n. 433 del 26 ottobre 2017 (cfr. anche n. 246 del 24 maggio 2017, n. 366 del 7 settembre 2017)

accesso civico a **COMPITI SCRITTI** concorso per DIPLOMATICO (problema relativo alle opinioni espresse alla grafia e al diritto d'autore)

n. 377 del 21 settembre 2017

accesso civico alla **copia di atti notarili, visure catastali e ipotecarie** presentata al Consiglio Ordine notarile che li detiene per finalità ispettive.

n. 362 del 18 agosto 2017

accesso civico a documentazione, facente parte dell'istruttoria svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha portato alla provvedimento di revoca degli incarichi a commissario straordinario **(note, verbali, osservazioni, controdeduzioni, email, istanze e documenti vari, acquisiti dalla Procura della Repubblica [...] nell'ambito di procedimento penale pendente)**.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

n. 433 del 26 ottobre 2017 (cfr. anche n. 246 del 24 maggio 2017, n. 366 del 7 settembre 2017)

accesso civico a **COMPITI SCRITTI** concorso per DIPLOMATICO (problema relativo alle opinioni espresse alla grafia e al diritto d'autore)

n. 377 del 21 settembre 2017

accesso civico alla **copia di atti notarili, visure catastali e ipotecarie** presentata al Consiglio Ordine notarile che li detiene per finalità ispettive.

n. 362 del 18 agosto 2017

accesso civico a documentazione, facente parte dell'istruttoria svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha portato alla provvedimento di revoca degli incarichi a commissionario straordinario **(note, verbali, osservazioni, controdeduzioni, email, istanze e documenti vari, acquisiti dalla Procura della Repubblica [...] nell'ambito di procedimento penale pendente)**.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

n. 369 del 13 settembre 2017

accesso civico a a dati e documenti riguardanti un soggetto titolare di un incarico amministrativo di vertice di una società a totale partecipazione pubblica, quali l'atto di nomina, le **presenze al lavoro, i permessi, le ferie, gli orari di ingresso e di uscita risultanti dal badge, i soggetti che possono avere accesso a tali dati, i provvedimenti disciplinari**

n. 190 del 10 aprile 2017

accesso civico **a presenza o meno in servizio**, in alcune date precisamente indicate, di un ex dipendente della Fondazione IRCSS.

n. 458 del 2 novembre 2017

accesso civico a «**nome e cognome e matricola del medico/i che [nelle 3 date indicate nell'istanza] sostengono di aver effettuato una visita fiscale/medica di controllo**» al richiedente l'accesso civico.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

**Publicazioni online e accesso civico: esame di casi pratici
(scelta dei provvedimenti del Garante più significativi)**

Catanzaro 25 giugno 2019

T4DATA

Formazione delle autorità per la
protezione dei dati e dei responsabili
per la protezione dei dati

Esame di alcuni casi pratici



Elena Pesaresi –Dipartimento realtà
pubbliche



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Le decisioni del Garante nei casi concreti

Particolari categorie di dati personali art. 9 Reg. 2 sexies Codice-

Prov. 16 gennaio 2014, doc. web n. 2922911

quesito formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto la **pubblicazione dei nominativi dei dipendenti fruitori di permessi, distacchi ed aspettative sindacali.**

il quadro normativo di riferimento richiede un flusso informativo da parte delle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica al solo fine della predisposizione della Relazione annuale al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione. Tale quadro normativo prevede la sola pubblicazione in forma aggregata di tali informazioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 che, al fine di consentire il monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico, devono essere rese disponibili anche alla Corte dei conti (art. 50, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, nonché art. 4, comma 4, del D.M. 23 febbraio 2009).

Non trovando applicazione al caso di specie le norme contenute nella disciplina in materia di trasparenza (d.lg. 14 marzo 2013, n. 33), **la diffusione in internet dei dati nominativi dei fruitori dei permessi non è prevista dalla legge e risulta sproporzionata** rispetto alla finalità dell'efficace controllo sulla fruizione delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego, finalità peraltro già perseguita mediante la banca dati GEDAP presso Funzione Pubblica



Prov. 25 giugno 2015 [doc web 4166711]

Quesito sulla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” di un Consiglio regionale, dei nominativi del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso le segreterie di supporto ai gruppi politici con indicazione espressa del relativo gruppo di assegnazione. Nel premettere che l’informazione in ordine al gruppo politico in favore del quale si presta collaborazione può, in alcuni casi, rivelare le “opinioni politiche” e, in determinate circostanze, essere indicativo dell’eventuale “adesione a partiti [...o ad] associazioni [...] a carattere [...] politico”

(Gli artt. 16 e 17 del d.lg. n. 33/2013 (poi modificato) la formulazione precedente era ambigua mirano a dare evidenza della “dotazione organica” e del “costo del personale”.



Provvedimento n. 244 del 1 giugno 2016 [doc. web n. 5260571],)

Pubblicazione di documenti (delibere e graduatorie) contenenti dati personali di interessati in condizione di disabilità, con rinvii alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ed immediatamente visibili in rete tramite motori di ricerca generalisti. I menzionati documenti (atti, delibere, graduatorie, anche intermedie, ed elenchi riferiti a procedure selettive risalenti nel tempo, tra le quali una procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lg. n. 165/2001, riservata a disabili) riportano in chiaro anche informazioni di dettaglio ritenute eccedenti rispetto alla finalità della pubblicazione ad esempio, informazioni relative alle ragioni di esclusione dei candidati.

Violazione divieto diffusione dati sulla salute mediante pubblicazione di graduatorie concorsuali o altri atti contenenti dati riferiti alle condizioni di invalidità di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali, nell'ambito di procedure selettive pubbliche riservate "ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999;

Prov.vi 6 marzo 2014 n. 109, doc. web n. 3039272; 19 giugno 2014 n. 313, doc. web n. 3259444; 25 settembre 2014, n. 426, doc. web n. 3505289; 24 settembre 2015, n. 489, doc. web n. 4281191; 12 novembre 2015 nei confronti di Provincia di Taranto; 12 novembre 2015 nei confronti di Provincia di Benevento e 12 novembre 2015 nei confronti di Provincia di Reggio Calabria e da ultimo, febbraio 2016, n. 35, doc. web n. 4727305 e 4912481))

**2-septies
comma 8**

**art. 2-septies, c. 8 del Codice
art. 4, comma 6 d.lg. n. 33/2013
e "la vita sessuale"**



Publicazione effettuata da un comune sull'albo pretorio online del provvedimento di rilascio di un permesso per la chiusura con vetrate atermiche della tettoia posta sul lastrico solare di un immobile – di cui **erano indicati indirizzo e dati catastali** – al fine di destinarla a spazio dedicato alla riabilitazione di portatore di handicap, in applicazione di quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 10 dicembre 2012, n. 39 (Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà).

provv. 5 luglio 2017, n. 303,
doc. web n.
6946686

Possibilità di identificare anche indirettamente il soggetto interessato, in particolari ambiti (ad es., per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati– quali la residenza o la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione – è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, quindi, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

**Per rendere
effettivamente anonimi i dati pubblicati online occorre
quindi oscurare del tutto il nominativo e le altre
informazioni che possono consentire
l'identificazione anche a posteriori - nominativo del
soggetto richiedente il permesso di costruire a favore del
soggetto
affetto da handicap, l'indirizzo di residenza e i dati
catastali, gli estremi della normativa
regionale di riferimento**

**provvedimen
ti correttivi
art. 58 e
sanzioni di
(art. 83 Reg.)**

Cass. Civ., Sez. II, 4 aprile 2019, n. 9382, a fronte della sanzione da parte del Garante per la **diffusione di dati concernenti lo stato di salute di una dipendente** per esigenze di trasparenza amministrativa, nel confermarne la decisione, ha affermato che :

“La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata”.



Verbania Notizie

La violazione dell'art. 2 septies comma 8 rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall'art. 166, comma 2, del Codice.

Tre casi a confronto

Prov. 13 marzo 2014, doc web n.
3112708

deliberazioni che riportavano valutazioni e giudizi che riguardano l'operato del lavoratore nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa

gli atti erano rimasti consultabili sul sito del comune oltre l'arco temporale previsto dalla disciplina di settore (cfr. art. 124, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 concernente la pubblicità degli atti degli enti locali sull'albo pretorio, nonché art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69) e altresì per violazione del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice);

Prov. 26 marzo 2015 n. 182, doc.
web n. 3882453

delibera sul sito web di una Regione valutazioni sulla professionalità di un dipendente nello svolgimento attività lavorativa disponendone il trasferimento ad altro ufficio.

Pubblicazione oltre il termine stabilito dalla disciplina di settore (albo pretorio)
Non può essere invocato il termine di cui all'art. 8 vanno mantenute distinte, anche sotto il profilo del diverso regime giuridico applicabile, dalle specifiche disposizioni di settore che regolano altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi per finalità diverse dalla trasparenza

Prov. 30 luglio 2015, n. 457,
doc. web n. 4278610

pubblicazione sul sito istituzionale ateneo di un documento che conteneva dati personali riguardanti emolumenti erogati in favore di alcuni dipendenti

Pubblicazione in assenza di idonea base normativa stante l'assenza dell'obbligo di pubblicare siffatta tipologia di dati tra quelli indicati dalla disciplina di settore

1° caso

Pubblicazione di una deliberazione contenente dati personali sito web istituzionale di un Comune finalizzata all'istituzione di una commissione speciale d'indagine relativa a vicende che hanno coinvolto il segnalante

Violazione art.5, par. 1 lett.a); 6, par. 1,lett e) e par 2 nonché 2-ter Codice in quanto la stessa è rimasta consultabile sul sito istituzionale del Comune oltre l'arco temporale previsto dalla disciplina di settore concernente la pubblicità degli atti degli enti locali sull'albo pretorio (cfr. art. 124, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 nonché art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69).

Violazione art. 5, par. 1,lett.c) Reg.-principio di minimizzazione

giudizi sul contegno e l'operato del dipendente ed è stata pubblicata **unitamente alla nota redatta da un consigliere** nella quale si riferiscono al Consiglio, nel dettaglio, comportamenti asseritamente tenuti dall'interessato nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

2° caso

Un dipendente della Regione segnala la persistente pubblicazione di dati personali a sé riferiti sul sito web istituzionale della Regione (in particolare nella sezione denominata "deliberazioni") contenuti in una deliberazione della Giunta regionale, avente ad oggetto "Mobilità per esigenze organizzative di un dipendente nell'ambito dell'organico della giunta regionale".

L'atto pubblicato riporta "valutazioni sulla professionalità" e sul contegno dell'interessato, peraltro espressamente identificato. Nella delibera si dà conto di "tensioni e rapporti conflittuali che incidono negativamente [...] sull'organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici», disponendo il trasferimento del dipendente "per accertata incompatibilità ambientale"

«l'adempimento ad un obbligo di pubblicazione online di informazioni e documenti che comporti una diffusione di dati personali deve avvenire temperando le esigenze di pubblicità con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato (art. 2 del Codice)»: la pubblicazione della delibera riportante il nominativo del segnalante, le valutazioni in merito all'operato nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa e le specifiche ragioni poste a fondamento del trasferimento ad altro ufficio,

3° caso

pubblicazione sul sito istituzionale di un Ateneo di un documento che riportava "l'elenco delle somme erogate a vario titolo al personale tecnico-amministrativo nel periodo 2001-2013" nonché "i nominativi dei beneficiari" con gli importi che si asseriva percepiti "in maniera non dovuta.

le ragioni della perdurante pubblicazione on line risiedevano, secondo l'Ateneo, nel fatto che "ad oggi non è ancora scaduto il termine di 5 anni" stabilito dalla disciplina sulla trasparenza "né [...] appaiono raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti"

Violazione art.5, par. 1 lett.a); 6, par. 1,lett e) e par 2 nonché 2-ter Codice illecita diffusione di dati personali in quanto effettuata in assenza di idonea base normativa Il d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 prevede la pubblicazione obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni dell'"ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti" nonché "l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale [...], i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata" (art. 20, commi 1 e 2, d.lg. n. 33/2013). **Si tratta di dati "in forma aggregata" e non nominativa.**

**provvedimen
ti correttivi
art. 58 e
sanzioni di
(art. 83 Reg.)**



assenza
presupposto
normativo

Violazione
art. 6 Reg. e
2-ter codice

Violazione
dei principi
ex art. 5



sanzione amministrativa pecuniaria (art. 166, comma 2, del Codice e dell'art. 83, par. 5, del Reg., oltre alla responsabilità civile per il danno procurato agli interessati (art. 82 del Reg.)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



In collaborazione con
REGIONE CALABRIA



EVENTO FORMATIVO SUL **RGPD**
REGOLAMENTO
(UE) 2016/679  

Protezione dei dati personali e trasparenza della PA dopo il Regolamento (UE) 2016/679



26 giugno 2019



Sala Verde della Cittadella regionale
Regione Calabria
Viale Europa
Località Germaneto Catanzaro

Risposte ai quesiti e considerazioni finali